

DELIBERAZIONE NR. 593 DEL 02/05/2024

OGGETTO: CONVENZIONE CON POLIS LOMBARDIA E CON L'ASST BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO PER L'ATTUAZIONE DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE. TRIENNIO 2023 - 2026

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. MAURO MORENO
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che con deliberazione di Giunta regionale n. XI/7757 del 28 dicembre 2022 sono stati approvati gli indirizzi organizzativi e didattici per la progettazione attuativa del corso triennale di formazione specifica in medicina generale – anno 2022, che tengono conto delle modifiche apportate al testo unico delle leggi regionali in materia di sanità dalla l.r. 14 dicembre 2021 n. 22, che prevede – tra l'altro - che ai poli territoriali delle ASST afferiscano i Dipartimenti di cure primarie;

Evidenziato che “nella logica di mantenere il percorso formativo e professionalizzante dei tirocinanti” del corso triennale di formazione specifica in medicina generale “collegato al sistema”, detti indirizzi organizzativi:

- hanno ricollocato i poli formativi dello stesso corso direttamente presso le ASST, che nel loro insieme costituiscono la rete di offerta che fa capo all'Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo di PoliS Lombardia;
- hanno rinviato alla stipula di una convenzione quadro triennale la regolamentazione dei rapporti tra l'Accademia di formazione e le ASST sede di polo formativo;

Ricordato che, per quanto previsto dagli indirizzi organizzativi e didattici approvati con la citata deliberazione di Giunta regionale n. XI/7757 del 28 dicembre 2022:

- con deliberazione n. 817 dell'1 giugno 2023:
 - ✓ si è preso atto che decorrere dal triennio 2022 – 2025, questa ASST è stata individuata sede del polo formativo di Bergamo del suddetto corso di formazione ed è stato confermato l'affidamento della direzione del polo alla dr.ssa Enrica Capitoni, responsabile della SS Formazione universitaria;
 - ✓ si è preso atto dell'individuazione e della nomina del dott. Ivan Carrara – medico di medicina generale convenzionato - quale referente medico di medicina generale del polo formativo e della dott.ssa Eugenia Belotti – dirigente medico dipendente dell'ASST – quale referente ospedaliero del polo formativo;
- con successivo provvedimento n. 1213 del 31 agosto 2023 è stato disposto di sottoscrivere con PoliS Lombardia – Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Milano, ai sensi della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e della deliberazione di Giunta regionale n. XI/7757 del 28 dicembre 2022, la convenzione triennale per l'attuazione del corso di formazione specifica in medicina generale, nel testo allegato allo stesso provvedimento;

Evidenziato che:

- a seguito delle interlocuzioni recentemente avviate con l'ASST Bergamo Ovest di Treviglio è stata valutata la possibilità di costituire con detta azienda un partenariato finalizzato all'istituzione del nuovo “polo formativo Bergamo”;
- detta possibilità è stata accolta positivamente da Polis Lombardia, che con comunicazione e-mail del 12 febbraio scorso, nell'anticipare la bozza di convenzione da sottoscrivere con lo stesso Istituto regionale, ha definito l'iter per formalizzare detto partenariato a decorrere dal triennio formativo 2023 – 2026;

Preso atto che con decreto n. 100 del 23 febbraio 2024 dell'UO Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo è stata approvata la costituzione del polo formativo Bergamo;

Rilevato, come da corrispondenza agli atti del relativo fascicolo, che a seguito delle osservazioni formulate dalla competente struttura di questa ASST, con decreto n. 284 del 24 aprile scorso, Polis Lombardia ha aggiornato lo schema di convenzione da sottoscrivere con questa ASST - sede del citato polo formativo – e l'ASST Bergamo Ovest – in qualità di partner dello stesso polo formativo, per l'attuazione del corso triennale di formazione specifica in medicina generale;

Accertato di poter procedere alla sottoscrizione della convenzione nel testo allegato al citato decreto n. 284 adottata in data 24 aprile, riservandosi l'adozione di eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per adempiere a tutti gli impegni conseguenti posti in capo a questa azienda quale sede del suddetto polo;

Ritenuto:

- di dover precisare – a parziale modifica di quanto disposto con la già richiamata deliberazione n. 817 dell'1 giugno 2023 – che a decorrere dal triennio formativo 2023 – 2026 la direzione del corso di formazione in medicina generale è affidata alla dr.ssa Simonetta Cesa, direttore sociosanitario, come da comunicazione inviata all'Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo con nota dello scorso 30 gennaio 2024, prot. n. 7015;
- di confermare l'incarico di referente ospedaliero per il polo formativo alla dott.ssa Eugenia Belotti – dirigente medico dipendente dell'ASST – individuata all'esito della procedura pubblica di manifestazione di interesse di cui alle premesse della deliberazione n. 817 dell'1 giugno 2023 e nominata con decreto di Polis Lombardia n. 463 del 25 maggio 2023;

Dato atto che l'adozione del presente regolamento non comporta oneri per l'azienda;

Dato atto altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di prendere atto che con decreto n. 100 del 23 febbraio 2024 dell'UO Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo è stata approvata la costituzione del polo formativo Bergamo del corso di formazione specifica in medicina generale costituito da questa ASST - quale sede del polo – e dall'ASST Bergamo Ovest di Treviglio – quale partner del polo;
2. di sottoscrivere, conseguentemente, con PoliS Lombardia – Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Milano e con l'ASST Bergamo Ovest di Treviglio, ai sensi della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e della deliberazione di Giunta regionale n. XI/7757 del 28 dicembre 2022, la convenzione per l'attuazione del corso triennale di formazione specifica in medicina generale, nel testo aggiornato e approvato con decreto di Polis Lombardia n. 284 del 24 aprile scorso (allegato A al presente provvedimento);
3. di precisare – a parziale modifica della deliberazione n. 817 dell'1 giugno 2023 - che a decorrere dal triennio formativo 2023 – 2026 la direzione del corso di formazione in medicina generale è affidata alla dr.ssa Simonetta Cesa, direttore sociosanitario, come da comunicazione inviata all'Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo con nota dello scorso 30 gennaio 2024, prot. n. 7015;
4. di confermare l'incarico di referente ospedaliero per il polo formativo alla dott.ssa Eugenia Belotti – dirigente medico dipendente dell'ASST – individuata all'esito della procedura pubblica di manifestazione di interesse di cui alle premesse della deliberazione n. 817 dell'1 giugno 2023 e nominata con decreto di Polis Lombardia n. 463 del 25 maggio 2023;
5. di riservarsi l'adozione degli eventuali successivi provvedimenti che si rendessero necessari per adempiere a tutti gli impegni conseguenti alla stipula della convenzione di cui al punto 2;
6. di precisare che le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del corso saranno erogate a questa ASST da parte di Polis Lombardia e, pertanto, nessun maggior onere sarà a carico del bilancio aziendale;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE
PER L'ATTUAZIONE DEL CORSO TRIENNALE DI
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA
GENERALE

(L.r. n. 33/2009 e s.m.i. DGR n. XI/7757/2022)

TRA

Polis Lombardia - Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione (Codice fiscale e P. IVA n. 07221390961), con sede in 20125 Milano, Via Taramelli 12 (di seguito denominato "PoliS-Lombardia"), PEC: polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it, rappresentato legalmente dal Direttore generale dott. Fulvio Matone, elettivamente domiciliato, per la carica, presso la sede dell'ente che rappresenta

E

le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) di seguito individuate:

l'ASST Papa Giovanni XXII (Codice fiscale e P. IVA n. 04114370168), con sede in 24127 Bergamo, Piazza OMS 1, PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, rappresentata legalmente dal Direttore generale dott. Francesco Locati, sede del polo formativo Bergamo, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'ente che rappresenta



E

l'ASST Bergamo Ovest (Codice fiscale e P. IVA n. 04114450168), con sede in 24047 Treviglio (B), Piazzale Ospedale Luigi Meneguzzo 1 – PEC: protocollo@pec.asst-bgove.it rappresentata legalmente dal Direttore generale dr. Giovanni Palazzo, ASST partner del polo formativo di Bergamo, elettivamente domiciliato, per la carica, presso la sede dell'ente che rappresenta

in seguito definite, congiuntamente, le “Parti”

PREMESSO CHE:

- la DGR n. XI/7757 del 28/12/2022 avente a oggetto “Approvazione degli indirizzi organizzativi e didattici per la progettazione attuativa del corso triennale di formazione specifica in medicina generale – anno 2022 e definizione dei massimali dei costi e il relativo Allegato A) “Indirizzi organizzativi e didattici per la progettazione attuativa del corso triennale di formazione specifica in medicina generale – anno 2022”, individua i ruoli, le responsabilità e le attività per l’attuazione del corso triennale di formazione specifica in medicina generale (d’ora in poi “Corso”), riconoscendo all’Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo (d’ora in poi “Accademia”) di PoliS-Lombardia la direzione del corso a livello regionale e alle ASST, in quanto sede di polo formativo, la responsabilità di organizzare ed erogare le attività teorico-pratiche previste dal corso;
- la suddetta DGR n. XI/7757/2022 prevede che i rapporti tra Accademia e l’ASST sede di polo formativo siano regolati da una convenzione quadro triennale;

- la presente convenzione, redatta in linea con le previsioni della DGR n. XI/7757/2022, disciplina i rapporti tra le parti;
- per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si rimanda alle rispettive responsabilità e funzioni indicate nella DGR n. XI/7757/2022;
- con decreto n. 100 del 23/02/2024 è stata approvata la costituzione del polo formativo Bergamo, in partenariato tra ASST Papa Giovanni XXIII e ASST Bergamo Ovest;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1 – (Obiettivi e responsabilità delle parti)

Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a programmare e realizzare le attività didattiche del corso per ogni triennio attivo presso il polo formativo, al fine di garantire:

- un adeguato e continuativo svolgimento di tutte le attività formative del corso, per ogni triennio attivo;
- il coinvolgimento di professionalità e strutture sanitarie e sociosanitarie collegate allo svolgimento dei tirocini e delle lezioni del corso;
- la messa a disposizione di spazi e dotazioni adeguati.

Articolo 2 – (Programmazione della rete formativa e assegnazione dei tirocinanti)

La composizione delle classi viene stabilita annualmente prima dell'avvio del nuovo triennio, secondo i criteri e le modalità per la programmazione della rete formativa, di cui al par. 2.4.1 della DGR n. XI/7757/2022.

Eventuali trasferimenti intra e interregionali sono preventivamente concordati per verificare la sostenibilità didattica.

In particolare, nel caso di tirocinante che assume incarico convenzionale, come indicato nel par. 2.4.1 della DGR n. XI/7757/2022, in un territorio afferente all'ASST, quest'ultima può riservarsi di accettarlo compatibilmente con la sostenibilità didattico-organizzativa.

Articolo 3 – (Attività del polo formativo)

I ruoli e le responsabilità del polo formativo sono declinati nell'allegato A della DGR n. XI/7757/2022, nei par. 2.4 “Organizzazione dei poli formativi - ASST”, 2.4.2 “Ruoli e responsabilità dei Poli formativi”, 2.4.5. “Segreteria didattico-organizzativa del polo formativo”.

Il polo formativo Bergamo, nel quadro delle proprie responsabilità, si impegna inoltre a:

- incaricare il referente ospedaliero nominato per il polo formativo, come da decreto di PoliS-Lombardia n. 463 del 25/05/2023;
- garantire le visite mediche di idoneità per i medici tirocinanti presi in carico;
- garantire la formazione obbligatoria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.;

- comunicare al Servizio di prevenzione e protezione di PoliS-Lombardia le informative sui rischi lavorativi specifici presenti, sulle misure di prevenzione e protezione previste e sulle procedure per la gestione delle emergenze;
- a utilizzare il sistema gestionale messo a disposizione da PoliS-Lombardia per l'organizzazione del corso.

Articolo 4 - (Risorse finanziarie)

Le risorse finanziarie per la realizzazione del corso saranno erogate da PoliS-Lombardia in favore dell'ASST Papa Giovanni XXIII titolare e sono correlate alle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia, che approva il progetto attuativo presentato da PoliS-Lombardia per ogni triennio. PoliS-Lombardia, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, impegna con proprio decreto le risorse economiche a favore dell'ASST Papa Giovanni XXIII titolare.

Le risorse sono assegnate a titolo di rimborso. Spetta al polo formativo, nei limiti delle risorse finanziarie erogate da PoliS-Lombardia e per le finalità descritte nella seguente tabella, la contrattualizzazione, la gestione e la corresponsione degli importi dovuti a persone ed enti coinvolti nella realizzazione delle attività del corso, anche attraverso forme di convenzionamento. Gli importi da corrispondere a terzi devono intendersi comprensivi di IVA e di ogni altro onere.

Spetterà all'ASST Papa Giovanni XXIII titolare, sulla base della previsione dei costi riconosciuti dalla presente convenzione, corrispondere eventuale quota parte a fronte di costi sostenuti direttamente dall'ASST Bergamo Ovest partner del polo formativo, per

quanto riferito alle sole voci di costo “Spese organizzative ASST” e “Progettazione ed erogazione attività teoriche”, entro i massimali di cui alla successiva *Tabella 1*.

Tabella 1 – Voci di costo e massimali

Voce di costo	Costo massimo
Spese organizzative ASST	€ 30.000,00 per anno
Referente ospedaliero di ASST	€ 8.000,00 per anno
Progettazione ed erogazione attività teoriche	€ 251 per singolo seminario

Con riferimento alla voce di costo “Progettazione ed erogazione attività teoriche”, la DGR n. XI/7757/2022 prevede un numero massimo di 98 seminari all’anno; prevede altresì che Accademia possa erogare direttamente dei moduli centralizzati per l’attività teorica. Sulla base della programmazione didattica, verranno assegnate all’ASST Papa Giovanni XXIII le risorse proporzionali al numero di seminari che dovranno essere direttamente svolti presso il polo formativo.

Articolo 5 – (Termine del periodo transitorio e rimborso dei costi dei trienni attivi
per le ASST partner)

Per i trienni già in corso e così individuati: triennio 2019-2022, triennio 2020-2023 e triennio 2021-2024, PoliS-Lombardia riconosce all’ASST Bergamo Ovest partner, già sede di punto erogativo, dal 1° luglio 2023 le voci di spesa secondo la *Tabella 2* che segue.

Tabella 2 – Voci di costo e massimali trienni 2019-2022, 2020-2023 e 2021-2024.

Voce di costo	Costo massimo per anno /per triennio
Segreteria organizzativa ASST	€ 9.000,00
Referente MMG di punto erogativo	€ 1.830,00
Referente di ASST	€ 3.000,00

Il riconoscimento della voce di costo “Progettazione ed erogazione attività teoriche” relativa allo svolgimento dei seminari per i trienni sopracitati, è inclusa nella *Tabella 1* dell’art. 4. tra le voci dell’ASST titolare.

Articolo 6 – (Modalità di rimborso dei costi)

L’ASST Papa Giovanni XXIII titolare e l’ASST Bergamo Ovest partner, per quanto di competenza, presentano a PoliS-Lombardia la richiesta di finanziamento secondo le seguenti modalità:

- dopo sei mesi dalla data di presa in carico dei trienni del corso, una relazione descrittiva delle attività e dei servizi attivati/programmati e la richiesta di finanziamento fino al 50% dell’importo complessivo annuo;
- la restante parte al termine della singola annualità di formazione, a seguito della presentazione di una relazione finale delle attività realizzate e della rendicontazione dei costi sostenuti.

I rimborsi saranno effettuati tramite accredito sui conti c/c bancari:

- dell’ASST Papa Giovanni XXIII titolare (IBAN) IT75Z0569611100000008001X73

- dell'ASST Bergamo Ovest partner (IBAN) IT63B0100003245130300319707

Articolo 7 – (Durata della convenzione)

La convenzione ha la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, salvo recesso di una delle parti da notificarsi all'altra con almeno tre mesi di preavviso a mezzo PEC prima della scadenza.

L'eventuale scioglimento della presente convenzione non produrrà effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, i quali resteranno regolati quanto alla risoluzione, dai relativi atti e scadenze.

Alla scadenza della durata, non è previsto il tacito rinnovo.

Articolo 8 – (Clausola compromissoria)

In coerenza con quanto disposto dal successivo art. 12, le parti concordano che per l'insorgere di qualsivoglia eventuale controversia la stessa non possa essere declinata presso l'autorità giurisdizionale ordinaria bensì nell'ambito di un collegio di arbitri composto dai due rispettivi dirigenti, indicati da ciascuna ASST, e un terzo soggetto, nominato congiuntamente e consensualmente dai Direttori generali a seconda delle specifiche competenze professionali richieste, ovvero, in subordine dalla Direzione Generale Welfare.

Articolo 9 – (Riservatezza e trattamento dei dati personali)

Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi per gli effetti e nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali dei rispettivi legali rappresentanti, dipendenti e collaboratori, con cui le parti entreranno in contatto nel corso



dell'esecuzione della presente convenzione, scambiati vicendevolmente, sono trattati da persone autorizzate per finalità connesse all'esecuzione di tale convenzione ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679. Il trattamento può avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. I dati non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Le parti si danno reciprocamente atto, altresì, che l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione comporta il trattamento di dati personali di terzi.

In forza della nomina di Regione Lombardia - Titolare del trattamento dei dati per l'attuazione del corso, PoliS-Lombardia individua, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, le ASST in epigrafe indicate, come ulteriori Responsabili del trattamento per le attività oggetto di questa convenzione.

L'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte di ciascuna ASST avviene prestando garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, come previsto dall'atto di nomina a sub-Responsabile del

trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679 di cui all'Allegato 1 alla convenzione.

Le ASST, nella loro qualità di sub-Responsabili del trattamento, si impegnano a rispettare le disposizioni della normativa attualmente vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, d.lgs. 30/06/2003 n. 196 come novellato dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101) nonché i provvedimenti emanati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

I dati personali vengono trattati esclusivamente per le finalità legata all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare.

La durata del trattamento è funzionale all'assolvimento delle attività oggetto di tale convenzione.

Articolo 10 – (Responsabilità e referenti della convenzione)

Il dirigente responsabile per gli aspetti organizzativi e amministrativi del corso è, per PoliS-Lombardia, il dott. Alessandro Maria Colombo, direttore dell'Accademia (e-mail: alessandro.colombo@polis.lombardia.it).

I referenti dell'accordo per il polo formativo Bergamo sono per l'ASST Papa Giovanni XXIII il direttore sociosanitario, dr.ssa Simonetta Cesa e per l'ASST Bergamo Ovest il direttore sociosanitario, dott. Pietro Tronconi.

Articolo 11 – (Clausole di legalità)

Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- del DPR 16/04/2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- delle misure di prevenzione contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità e/o nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" dei rispettivi Piani integrati di attività e organizzazione, pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all'Amministrazione trasparente (d.lgs. 14/03/2013 n. 33).

Le parti dichiarano, altresì, di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nelle disposizioni di cui sopra. La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente convenzione, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 12 – (Spese e oneri)

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo che è assolta da PoliS-Lombardia in modalità virtuale, giusta autorizzazione Agenzia delle entrate.

La presente convenzione è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/04/1986, n. 131; le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Per PoliS-Lombardia

Per il polo formativo

Per il polo formativo

Bergamo

Bergamo

	ASST Papa Giovanni XXIII	ASST Bergamo Ovest
	Titolare	Partner
Il Direttore Generale	Il Direttore Generale	Il Direttore Generale
Fulvio Matone	Francesco Locati	Giovanni Palazzo

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi delle vigenti
disposizioni normative

ALLEGATO 1

ALLA CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL CORSO TRIENNALE DI
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (L.r. 33/2009 e s.m.i., DGR
XI/7757/2022)

ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 del 27
aprile 2016

Tra

PoliS-Lombardia, Istituto Regionale per il Supporto alle Politiche della Lombardia, con sede in via T. Taramelli 12/F, 20124 Milano, codice fiscale 07221390961 (di seguito anche "Istituto") nella persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto;

E

L'ASST Papa Giovanni XXIII C.F./ P. IVA 04114370168, con sede in Piazza OMS, 1 – 24127 Bergamo; PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dottor Francesco Locati, sede di Polo formativo Bergamo, in qualità di ASST titolare di polo formativo, elettivamente domiciliato, per la carica, presso la sede dell'ente che rappresenta,

E

ASST Bergamo Ovest, C.F./ P. IVA 04114450168, con sede in Piazzale Luigi Meneguzzo, n. 1 – 24047 Treviglio; PEC: protocollo@pec.asst-bgovest, rappresentata legalmente dal Direttore

Generale Dottor Giovanni Palazzo, sede di Polo formativo Bergamo, in qualità di ASST partner di Polo formativo, elettivamente domiciliato, per la carica, presso la sede dell'ente che rappresenta, di seguito ciascuna indicate, individualmente "la Parte" e collettivamente "le Parti".

PREMESSO CHE

1. Regione Lombardia è Titolare del trattamento dei dati personali per finalità istituzionali, secondo la definizione dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 per l'attuazione del corso triennale di formazione specifica in medicina generale, afferente alla presente Convenzione;
2. PoliS- Lombardia, Istituto Regionale per il Supporto alle Politiche della Lombardia ha assunto la veste di Responsabile del trattamento di dati personali in virtù della nomina conferita da Regione Lombardia. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, Regione Lombardia, Titolare del trattamento, ha la facoltà di autorizzare PoliS-Lombardia in qualità di Responsabile ad avvalersi di Ulteriori Responsabili del trattamento, salvo l'obbligo in capo al Responsabile di informare il Titolare del trattamento della nomina rilasciata ed il diritto di quest'ultimo a manifestare la propria opposizione;
3. PoliS-Lombardia, Istituto Regionale per il Supporto alle Politiche della Lombardia ha individuato le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (Asst) come Sub-Responsabili del trattamento, in quanto sede di Polo formativo, per l'organizzazione e l'erogazione delle attività teorico-pratiche previste dal corso,

Tutto ciò premesso, le Parti

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- Per “Legge Applicabile” o “Normativa privacy”: Si intende il Regolamento UE 2016/679 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito per brevità “GDPR”), il D. Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n° 101 del 10 agosto 2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile all’interno del territorio nazionale, ivi compresi i provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

- Per **Trattamento**: si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione,
- Per **“Dati Personali”**: si intendono tutte le informazioni così come definite ai sensi dell’art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile del trattamento tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui alla Convenzione.
- Per **“Servizi”**: si intendono i Servizi oggetto della Convenzione nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina e nei suoi allegati
- Per **“Responsabile del Trattamento”**: si intende, ai sensi dell’art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.
- Per **“Sub-Responsabile”**: si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento abbia eventualmente affidato parte della prestazione oggetto della Convenzione, e che quindi tratta

dati personali, previa autorizzazione del Titolare secondo le modalità di cui all'art. 28 del GDPR e con separato Atto di Nomina da parte del Responsabile del Trattamento.

- Per “Misure di Sicurezza”: si intendono le misure di sicurezza di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

1. NOMINA

ASST PAPA GIOVANNI XXIII nella persona del suo legale rappresentante pro tempore e ASST BERGAMO OVEST nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, in relazione a tutti i trattamenti di dati personali resi necessari in attuazione delle attività svolte per conto del Titolare del trattamento, sono nominate da PoliS-Lombardia quali Sub-Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR per i trattamenti di dati personali e le banche dati di seguito indicati

Trattamento	Dati personali trattati	Modalità di trattamento	Operazioni effettuate sui dati personali	Categorie di interessati del trattamento
Corso di formazione specifica in Medicina generale	Dati anagrafici, identificativi, professionali - titolo di studio Dati fiscali Dati particolari sanitari Dati personali relativi a condanne penali e reati	Elettronica, Cartacea	Raccolta, Elaborazione, Registrazione, Consultazione, Organizzazione,	Medici tirocinanti

2. OGGETTO

Nella qualità di Sub Responsabile del trattamento, le ASST effettueranno i trattamenti di dati personali necessari e comunque connessi all'espletamento dei Servizi oggetto della presente convenzione

I trattamenti di dati personali sono specificati all'interno della presente nomina e degli ulteriori atti, conosciuti dalle Parti, che concorrono unitamente al presente accordo a fornire una

specificazione dei trattamenti. Tali atti si intendono integrativi del contenuto del presente accordo ai fini della specificazione dei singoli trattamenti sui dati personali.

3. DURATA

Il presente accordo produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte a favore del Titolare del trattamento, indipendentemente dalla causa di detta cessazione.

Le obbligazioni sorte per effetto della stipula dell'eventuale precedente contratto tra le Parti non sono in alcun modo estinte o novate dal presente contratto.

4. OBBLIGHI E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

I Sub Responsabili del trattamento dichiarano di avere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali del Titolare e si impegnano ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla rilevanza dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali di cui al contenuto del successivo Art. 7 al presente accordo, oltre che di tutte le norme di legge in materia applicabili.

Le ASST si obbligano, altresì, a prestare assistenza al Titolare del trattamento, nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 33 (Notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo), 34 (Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato) e 35 (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati – al riguardo, si rimanda all'Allegato 2 del presente accordo) del Regolamento Europeo 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui ha la disponibilità.

Le ASST si impegnano a prestare la propria collaborazione per agevolare il Titolare del Trattamento nel garantire il soddisfacimento dei diritti riconosciuti agli interessati dagli artt. 15 – 22 del Regolamento Europeo.

5. NOMINA DI ULTERIORI RESPONSABILI

Le ASST in qualità di Sub-Responsabili del Trattamento avranno la facoltà di ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali ad esse subordinati (cd. “Ulteriori Responsabili del Trattamento”) nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali per conto del Titolare del trattamento, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori, applicabili di volta in volta. Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del Regolamento UE 2016/679, tale facoltà è da intendersi quale autorizzazione scritta generale da parte del Titolare del trattamento nei confronti di PoliS-Lombardia, Responsabile del trattamento, per le attività summenzionate.

Le ASST saranno tenute, in sede di individuazione di ulteriori Responsabili, ad informare preventivamente il Titolare al fine di consentire allo stesso, come previsto dall'art. 28 par. 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione inviata dalle ASST.

Decorso tale termine, le ASST potranno procedere all'effettuazione delle designazioni, normativamente previste, nei confronti degli ulteriori Responsabili del Trattamento individuati.

Tale nomina di un ulteriore Responsabile del trattamento da parte delle ASST sarà possibile a condizione che su tale soggetto siano imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili.

Le ASST rimangono tuttavia responsabili nei confronti del Titolare con riguardo all'adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati da parte dell'ulteriore Responsabile del trattamento.

Le ASST si impegnano a comunicare eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri ulteriori Responsabili.

6. VIGILANZA

Come previsto dall'art. 28, par. 3 GDPR, allo scopo di vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare del trattamento potrà effettuare periodiche azioni di verifica.

Le ASST si obbligano ad agevolare l'esecuzione di tali verifiche, le quali potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi informatici del Responsabile e potranno aver luogo in seguito ad apposita comunicazione da parte del Titolare del trattamento, comunicazione che sarà inviata con quindici giorni lavorativi di preavviso. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile si impegna a fornire l'assistenza ed il supporto necessari, rispondendo alle richieste del Titolare del trattamento in relazione ai dati ed ai trattamenti oggetto degli accordi stipulati tra le Parti.

7. MODALITA' E ISTRUZIONI

Le modalità e le istruzioni per il trattamento dei dati personali impartite dal Responsabile del trattamento alle ASST sono così specificatamente indicate e declinate.

I Sub-Responsabili del trattamento individuato sono tenuti ad effettuare i trattamenti dei dati nel rispetto di quanto disposto dalla Normativa privacy e di ulteriori ed eventuali contenuti specifici dell'atto sottoscritto dalle Parti, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli Interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I Sub-Responsabili sono tenuti a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza e la completezza dei dati.

I Sub-Responsabili sono tenuti ad iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a richiesta da parte del Titolare.

In caso di revoca della designazione ai Sub-Responsabile dei trattamenti, o, in ogni caso, dopo il completamento di un trattamento per conto del Titolare, i Sub Responsabili devono, sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare, restituire o cancellare i dati personali, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri, cui è soggetto, prescriva la conservazione dei dati personali. In particolare, devono assicurare in ogni momento che la sicurezza fisica e logica dei dati oggetto di trattamento sia conforme alle norme vigenti, ai documenti contrattuali ed alle specifiche dei Servizi definiti dal Titolare. Le Misure di sicurezza adottate dovranno, in ogni situazione, uniformarsi allo "standard" di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.

I Sub Responsabili, in ogni caso, venuti a conoscenza di una specifica violazione dei dati personali, saranno tenuti a comunicare al Titolare, ai sensi dell'art. 33, par. 2 GDPR, senza ingiustificato ritardo, tali violazioni, eventualmente intervenute durante la vigenza della presente nomina, secondo le modalità e procedure che verranno opportunamente definite con apposito atto. In ipotesi di intervenute violazioni dei dati personali, i Sub Responsabili del trattamento collaboreranno attivamente con il Titolare del trattamento per la corretta gestione della comunicazione delle violazioni summenzionate.

I Sub-Responsabili sono tenuti, in relazione ai soggetti autorizzati al trattamento che agiscono sotto la loro autorità, ad istruire quest'ultimi al rispetto delle seguenti misure:

- 1) individuare per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (persone fisiche o gruppi omogenei);
- 2) impartire ai soggetti autorizzati al trattamento le istruzioni idonee alle attività da svolgere;
- 3) vigilare sull'operato dei soggetti autorizzati al trattamento in relazione all'accesso ai dati personali;
- 4) prevedere un piano di formazione destinato ai soggetti autorizzati al trattamento;
- 5) assicurarsi che ad ogni soggetto autorizzato al trattamento sia assegnata una credenziale di autenticazione. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del soggetto autorizzato al trattamento associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo del soggetto autorizzato al trattamento, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave;
- 6) prescrivere necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e/o la diligente custodia del dispositivo in possesso ed uso esclusivo del soggetto autorizzato al trattamento;
- 7) assicurare che la parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, sia composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili al soggetto autorizzato al trattamento e deve essere modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi;
- 8) assicurare che il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa essere assegnato ad altri soggetti autorizzati al trattamento, neppure in tempi diversi;

- 9) assicurare che sia operata la disattivazione delle credenziali di autenticazione del personale in caso venga a cessare la necessità di accesso da parte del soggetto autorizzato al trattamento o intervenga un'inattività per più di sei mesi;
- 10) predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza o impedimento del soggetto autorizzato al trattamento che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, si possa comunque assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali deve essere organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti autorizzati alla loro custodia;
- 11) prevedere, con criteri restrittivi, profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo soggetto autorizzato al trattamento o gruppo omogeneo e configurarli prima dell'inizio dei trattamenti;
- 12) verificare, ad intervalli almeno annuali, le autorizzazioni in essere;
- 13) assicurare che nel caso di Operatori telefonici, autorizzati al trattamento, questi nelle comunicazioni vocali scambiate durante lo svolgimento delle proprie attività si conformino alle disposizioni specificatamente emesse dal Responsabile del trattamento per il rispetto dell'Utenza e la riservatezza delle informazioni trattate;
- 14) redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che rivestono il ruolo di Amministratori di Sistema e, per ciascuno di essi, la descrizione delle funzioni che gli sono state attribuite nell'ambito delle attività svolte per conto del Titolare e implementare le ulteriori Misure di sicurezza, come definito nel Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali del 27/11/2008 "Misure e accorgimenti prescritti al Titolare dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema" e s.m.i.;

- 15) installare sugli elaboratori idonei programmi contro il rischio di intrusione e accesso abusivo in accordo ai requisiti di legge da aggiornare comunque periodicamente ed in occasione di ogni versione disponibile dalla casa costruttrice;
- 16) provvedere, ogni qualvolta vi sia la segnalazione della presenza di vulnerabilità nei programmi utilizzati e la contemporanea disponibilità delle opportune modifiche, all'aggiornamento, entro un congruo periodo di tempo, dei programmi utilizzati, o almeno alla valutazione degli impatti sull'aggiornamento;
- 17) prevedere l'adozione di copie di back-up e il ripristino dei dati in tempi certi.

In tema di sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, i Sub-Responsabili del trattamento sono tenuti a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Inoltre, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (nel seguito, "dati particolari"), secondo la definizione dell'art. 9, par. 1 GDPR, i Sub Responsabili devono:

- 1) prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile solamente nel caso in cui le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili; in caso contrario, i supporti dovranno essere distrutti. In questo ambito risulta necessario procedere a:
 - a) emanare adeguate istruzioni di comportamento a tutti i soggetti autorizzati al trattamento;
 - b) effettuare una ricognizione completa di tutti i supporti di memoria che possano essere riutilizzabili, siano essi di tipo asportabile che presenti in aree di memoria interne al sistema operativo od in programmi, ove possano trovarsi dati particolari;

- c) esaminare tutti i nuovi supporti, sistema operativo e programmi, che vengono inseriti nel sistema di trattamento dei dati, analizzando i possibili rischi ed impartendo specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento.
- 2) assicurare che la memorizzazione dei dati particolari su elenchi, registri o banche dati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell'Interessato (anche attraverso processi di "pseudonimizzazione"), ovvero che la memorizzazione dei dati particolari sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione tra i dati particolari e gli altri dati personali che possano permettere l'identificazione dell'Interessato;
- 3) assicurare che il trasferimento dei dati particolari in formato elettronico, avvenga attraverso "canali sicuri" o in maniera cifrata.

In merito al trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici, i Sub Responsabili sono tenuti a predisporre un archivio per gli atti ed i documenti con dati personali individuando per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento con i relativi profili di accesso ai dati ed ai documenti.

Devono essere definite le procedure di deposito, custodia, consegna o restituzione e compartimentazione dei dati stessi (ad esempio, un registro e degli armadi separati e chiusi).

Il trattamento di dati particolari dovrà infine prevedere l'utilizzo di appositi contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle chiavi.

È fatto comunque assoluto divieto ai Sub-Responsabili designati della diffusione dei dati, della comunicazione non autorizzata a terzi e più in generale è fatto divieto di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate, salvo a fronte di specifica autorizzazione da parte del Titolare.

È fatto divieto ai Sub Responsabili di trasferire i dati personali trattati verso paesi non appartenenti

all'Unione Europea se non previa autorizzazione scritta del Titolare e in conformità alle istruzioni ricevute nonché alle condizioni di cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del Regolamento che legittimano tale trasferimento.

Le operazioni di trattamento devono essere gestite dal Responsabile del trattamento in aderenza alle attività svolte nell'ambito dei progetti assegnati e in considerazione di eventuali e successive modifiche alle operazioni e/o modalità di trattamento apportate dal Titolare.

I Sub Responsabili sono chiamati ad assicurare, per conto del Titolare, l'esercizio dei diritti eventualmente applicabili da parte degli Interessati (Capo III del GDPR), nel rispetto dei termini di legge, adottando ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali per l'esercizio degli stessi diritti.

I Sub Responsabili sono tenuti a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di revisione, comprese le ispezioni, richieste dallo stesso Titolare del trattamento o da altro soggetto da esso autorizzato, al fine di rilevare il rispetto degli obblighi previsti dalla Normativa privacy.

Qualora il Titolare intenda redigere la Valutazione di impatto prevista dall'art. 35 del Regolamento summenzionato, i Sub Responsabili sono tenuti a fornire anche le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie alla redazione del documento.

Sub Responsabili collaboreranno attivamente con l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e le Autorità Pubbliche, al fine di consentire a queste ultime l'esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di controllo mediante accessi ed ispezioni, relativamente ai trattamenti oggetto dell'atto di nomina.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Bergamo Ovest



Polis
Lombardia

Milano, li

PER POLIS LOMBARDIA, ISTITUTO REGIONALE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE
DELLA LOMBARDIA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

PER ASST PAPA GIOVANNI XXIII

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/DELEGATO PRO TEMPORE

PER ASST BERGAMO OVEST

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/DELEGATO PRO TEMPORE

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 165/2024)

Oggetto: CONVENZIONE CON POLIS LOMBARDIA E CON L'ASST BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO PER L'ATTUAZIONE DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE. TRIENNIO 2023 - 2026

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 01/05/2024

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.165/2024

ad oggetto:

CONVENZIONE CON POLIS LOMBARDIA E CON L'ASST BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO PER L'ATTUAZIONE DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE. TRIENNIO 2023 - 2026

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	
DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	
DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
